

Pharma Finance 2 - S.r.l.

Iscritta al n. 35075 dell'Elenco generale tenuto presso l'Ufficio Italiano Cambi
(ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993)

Iscritta all'Elenco speciale presso Banca d'Italia

(art. 107 decreto legislativo n. 385/93)

Sede legale in via Egadi n. 5

Capitale sociale € 10.000 interamente versato

Iscrizione al registro delle imprese di Milano,

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03807250265

Avviso di cessione di crediti *pro soluto* (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 la «Legge sulla Cartolarizzazione» e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 il «Testo Unico Bancario»).

Pharma Finance 2 S.r.l. (la “**Società**”) comunica che in data 30 Aprile 2007 ha acquistato *pro soluto* da Comifin S.p.A. (“**Comifin**”) e da Calyon S.A., Succursale di Milano (“**Calyon Milano**”) tutti i crediti (ivi inclusi una parte dei crediti già ceduti in garanzia da Comifin a Calyon Milano ai sensi di un contratto di cessione di crediti in garanzia concluso tra Comifin e Calyon Milano in data 29 luglio 2004) derivanti dai contratti di finanziamento e dai contratti di locazione finanziaria stipulati da Comifin con i propri clienti (rispettivamente i “**Contratti di Finanziamento**” e i “**Contratti di Locazione Finanziaria**” e congiuntamente i “**Contratti di Credito**”) che alla data del 02 aprile 2007 avevano le seguenti caratteristiche (i “**Crediti**”):

- 1) derivano da Contratti di Credito stipulati ed erogati direttamente da Comifin;
- 2) derivano da Contratti di Credito aventi durata non successiva al mese di giugno 2022 (incluso);
- 3) sono denominati in Euro;
- 4) sono pagabili esclusivamente tramite il sistema RID (rimessa interbancaria diretta);

- 5) hanno periodicità di pagamento delle rate mensile, bimestrale o trimestrale e ciascuna rata è dovuta il primo giorno di calendario di ciascun mese;
- 6) qualora il relativo Contratto di Credito preveda un tasso di interesse variabile, è prevista un'indicizzazione di tale tasso su base trimestrale, calcolata come la media delle medie mensili (pubblicate su "Il Sole 24 Ore") del tasso Euribor a 3 mesi rilevato durante i 3 mesi che precedono la data di tale calcolo;
- 7) qualora il tasso di interesse previsto dal relativo Contratto di Credito sia variabile, il tasso Euribor di riferimento è l'Euribor a 3 mesi;
- 8) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge italiana;
- 9) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportano un diritto di seguito di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
- 10) i relativi debitori sono residenti ovvero hanno sede in Italia;
- 11) i relativi debitori non sono dipendenti o azionisti di Comifin, non sono pubbliche amministrazioni o ente similari né società, direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione;
- 12) i relativi debitori non sono assoggettati a fallimento o ad altre procedure concorsuali, né sono debitori nei confronti di Comifin di un altro credito non pagato decorsi 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura o dalla relativa scadenza;

- 13) i relativi debitori hanno integralmente e puntualmente pagato almeno una rata;
- 14) non sussistono in relazione ai relativi Contratti di Credito importi non pagati decorsi 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura o dalla relativa scadenza;
- 15) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria da cui derivano i relativi Crediti:
- (a) tali Contratti hanno ad oggetto la concessione in locazione finanziaria di beni immobili ubicati in Italia, di beni mobili registrati immatricolati o targati in Italia (incluse le imbarcazioni da diporto) e di beni strumentali;
 - (b) i beni che formano oggetto di tali Contratti sono coperti da polizze assicurative stipulate da Comifin ovvero vincolate a beneficio di Comifin;
 - (c) i beni che formano oggetto di tali Contratti sono beni immobili, veicoli industriali e autoveicoli o beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti);
 - (d) i beni oggetto di tali Contratti non sono oggetto di procedimenti esecutivi, cautelari o similari;
 - (e) Comifin non ha ricevuto alcuna denuncia di furto dei beni oggetto di tali Contratti da parte del relativo debitore;
 - (f) la costruzione dei beni oggetto di tali Contratti è stata ultimata e i beni sono stati consegnati;

- (g) tali Contratti prevedono l'obbligo del relativo debitore di effettuare i pagamenti previsti in ogni caso, anche qualora il bene non sia idoneo all'uso previsto, venga distrutto o non sia a disposizione del relativo debitore per motivi non imputabili a Comifin;
- (h) tali Contratti non rientrano nelle tipologie "Full Leasing" o "Leasing Operativo", né sono stati stipulati ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (c.d. "Legge Sabatini", come successivamente modificata e integrata);
- (i) tali Contratti prevedono espressamente la facoltà per il relativo debitore di acquistare il relativo bene al termine della durata del relativo contratto;
- 16) i Crediti derivanti da Contratti di Locazione Finanziaria risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi;
- 17) con riferimento ai Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento l'importo dovuto da Comifin è stato integralmente erogato;
- 18) per i Contratti di Credito in relazione ai quali il relativo debitore sia una persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta, l'importo finanziato iniziale è almeno pari ad Euro 31.000;
- 19) la durata contrattuale dei Contratti di Credito è pari ad un massimo di:
- a. 72 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto veicoli industriali e autoveicoli;

- b. 180 mesi i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni immobili;
- c. 130 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti);
- d. 108 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto;
- e. 180 mesi per i Contratti di Finanziamento.

Criteria Specifici

I Nuovi Crediti rispettano inoltre i seguenti Criteri Specifici alla relativa Data di Valutazione:

- (a) il relativo Contratto di Credito non prevede un tasso di interesse fisso
- (b) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto veicoli industriali e autoveicoli, l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale dal 01 giugno 2007 (incluso) in poi è inferiore a Euro 20.359,42 (incluso);
- (c) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale dal 01 giugno 2007 (incluso) in poi è inferiore a Euro 275.205,46 (incluso) escluso in ogni caso il contratto contrassegnato con il seguente numero: 20336;
- (d) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti) l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale dal 01 giugno 2007 (incluso) in poi è inferiore a Euro 473.632,81 (incluso);

- (e) con riferimento ai Contratti di Finanziamento l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale dal 01 giugno 2007 (incluso) in poi è inferiore a Euro 243.949,32 (incluso), esclusi in ogni caso i contratti contrassegnati con i seguenti numeri: 700296; 700570; 700598; 700609; 700059; 700761; 700645; 700639; 700653; 700468; 700302; 700620; 700679; 700652; 700770; 700750; 700683; 511112; 700627; 604003; 700536; 700229; 700727; 700427; 700200; 510052; 700621; 700307; 700619; 700403; 700815; 700413; 700414; 602068; 602069; 700587; 700459; 602032; 700647; 700033; 601051; 700288; 700681; 602056; 700183; 700207; 700641; 700340; 601047; 700724; 603027; 700728; 700241; 700729; 602067; 700769; 502061.

A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono tutti i crediti per capitale residuo a partire dal 01 giugno 2007 (incluso), compresi gli interessi maturati a tale data e maturandi a partire da tale data, l'adeguamento eventualmente dovuto per effetto dell'indicizzazione delle rate, tutti i crediti per penali, per interessi di mora, commissioni di estinzione anticipata, costi, indennizzi e danni ed ogni altra somma dovuta in relazione ai Contratti di Credito. Ai sensi del Contratto di Cessione sono altresì trasferite alla Società tutte le garanzie, tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in

conformità a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile (ivi incluso il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine), nonché ogni altro diritto di Comifin in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti ed ai Contratti di Credito (ivi incluse le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita, distruzione, furto o incendio di qualsiasi bene mobile o immobile oggetto dei Contratti di Credito, ovvero per la copertura del rischio di morte, di inabilità temporanea al lavoro e di invalidità totale e permanente per infortunio o malattia del debitore ceduto) ed ogni somma corrisposta dai “soggetti convenzionati”, quali fornitori dei beni oggetto dei Contratti di Credito.

I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Comifin in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (così come successivamente modificato e integrato) richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione.

La Società ha conferito incarico a Comifin ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti

ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Comifin ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società e/o da Comifin.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Comifin, Via Calabria No 22, Redecesio di Segrate, 20090 Milano, Tel. 02 26929720 Fax 02 213082719.

Milano, 13 Aprile 2007

Pharma Finance 2 S.r.l.

(Dott. Marco Arisi/Rota)

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE